



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

MARZO 2019



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	12
Terza Sezione - Disposizioni in materia di relazioni	13
PARTE SECONDA – TABELLE	15
Prima Sezione - Relazioni annunciate	15
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	24

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel mese di marzo, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala il seguente documento.

Doc. LXXIII, n. 2 - Relazione sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, con riferimento al primo semestre del 2018.

Relazione presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze il 22 febbraio 2019 e annunciata nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.

L'adempimento previsto. A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, ha il compito di inviare semestralmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione volta a illustrare, in esito all'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie che vedono coinvolta l'Italia, l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Il contenuto della relazione. Il contenzioso comunitario attiene a tre filoni procedimentali:

- procedure di infrazione per presunta violazione del diritto comunitario, ovvero per mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie;
- pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi da giudici italiani, nonché su quelli promossi da giudici stranieri aventi rilevanza per il nostro ordinamento;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici alle imprese.

Con riferimento alle procedure di infrazione per presunta violazione del diritto comunitario, ovvero per mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie, gli oneri

finanziari ad esse connesse possono essere non solo diretta conseguenza della comminazione di sanzioni pecuniarie a seguito di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia ex art. 260 TFUE, ma anche discendere indirettamente dall'adozione di misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione europea, sia attraverso il recepimento di direttive, sia mediante l'adeguamento dell'ordimento interno alle disposizioni di derivazione comunitaria. Tra gli interventi suscettibili di produrre effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, si evidenziano, a titolo esemplificativo, le misure compensative di danni ambientali, le spese di natura amministrativa connesse ad attività gravanti sulla PA, minori entrate per l'erario così come gli oneri per gli interessi moratori legati ai rimborsi.

Tra le **procedure di infrazione** suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica, la relazione dà conto delle seguenti, ripartite per fase dell'*iter* e per settore di economico di riferimento.

1) Nuove procedure avviate

Appalti	2017/2185: violazione della direttiva 2009/81/CE (Direttiva difesa) per la fornitura di unità navali militari, eseguito in affidamento diretto a Fincantieri. <i>Dalla possibile risoluzione del rapporto così instaurato - al fine di celebrare un confronto con altri operatori - potrebbero discendere oneri finanziari legati alla difesa legale di eventuali contenziosi con l'attuale affidatario.</i>
----------------	--

2) Procedure con cambiamento di fase nell'iter precontenzioso e contenzioso

Ambiente	- 2009/2034: cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane. <i>La prima sentenza della Corte, ex art. 258 TFUE, non è stata ancora eseguita con riferimento a taluni comuni italiani ed è ora nella fase di messa in mora ex art. 260 TFUE. Si prevedono inoltre oneri a carico della spesa pubblica ai fini dell'adeguamento degli impianti alle norme UE.</i>
-----------------	--

Fiscaltà e dogane	- 2014/4075: imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari anche ove non vi si elegga la
--------------------------	--

	<p>residenza. <i>Dall'attribuzione di detto beneficio fiscale ai cittadini comunitari si verificherebbe una diminuzione di entrate per l'erario.</i></p> <p>- 2013/2251: mancato versamento al bilancio dell'Unione di dazi doganali gravanti su tabacco importato di contrabbando nel porto di Palermo a seguito di ispezione da parte dell'Autorità doganale. <i>In tal caso il mancato recupero di tali somme costituisce una perdita di risorse proprie al fine di ottemperare agli obblighi di versamento al bilancio dell'Unione.</i></p>
--	---

3) Procedure **archivate**

Affari interni	<p>2014/2171: protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo e violazione Direttiva procedure (2005/85/CE) e della Direttiva accoglienza (2003/9/CE). <i>Ai fini del superamento del contenzioso con l'UE, è stato adottato il decreto legislativo n. 142 del 2015 ("Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale"). In particolare l'introduzione delle misure di accoglienza previste all'articolo 19 del predetto decreto in materia di accoglienza di minori non accompagnati ha comportato un aumento della spesa pubblica.</i></p>
Fiscalità e dogane	<p>2013/4080: in ragione della censurata sussistenza di oneri troppo elevati per i soggetti titolari del diritto al rimborso dell'IVA a credito, si è provveduto all'adeguamento della disciplina relativa al rimborso IVA di cui all'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972. <i>Tale circostanza ha determinato un cospicuo incremento della spesa pubblica per far fronte ai rimborsi richiesti per un onere complessivo pari a 7,8 milioni di euro per ciascun anno della garanzia.</i></p>

4) Procedure per le quali è attuale o prossima l'irrogazione di sanzioni pecuniarie¹

Giova preliminarmente sottolineare che l'inottemperanza alle prescrizioni unionali - che impedisce il superamento della procedura di infrazione così instaurata e che giustifica, ove protratta, il secondo pronunciamento della Corte di Giustizia - comporta oneri molto gravosi a carico della finanza pubblica, non soltanto per l'entità in sé delle sanzioni comminate a seguito di sentenza di condanna ex art. 260 TFUE, quanto anche perché l'irrogazione delle sanzioni non esime lo Stato condannato dall'attuazione degli obblighi ancora pendenti il cui adempimento il più delle volte implica spese rilevanti.

Ambiente	2007/2195: "nuove discariche in Campania". <i>Quanto agli effetti finanziari di tale procedura, si precisa che oltre all'irrogazione di <u>sanzioni pecuniarie aventi natura di penale e forfettarie</u> si aggiunge altresì l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti in Campania.</i>
	2004/2034: "non corretta applicazione della direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane, in esito a sentenza emessa ex art. 260 TFUE". <i>Si prevedono <u>sanzioni aventi natura di penali e forfettarie</u>, oltre agli oneri connessi all'obbligo di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità alla succitata direttiva. Si determina pertanto un aumento della spesa pubblica sia per la messa a norma di detti impianti sia per il pagamento delle sanzioni pecuniarie discendenti dalla sentenza.</i>
	2003/2077: "discariche abusive". <i>Giunta a sentenza ex art. 260 TFUE, sono state disposte <u>sanzioni aventi natura di penale, nonché sanzioni forfettarie.</u></i>

¹ Con la seconda sentenza, ex art. 260 TFUE, la Corte di giustizia condanna lo Stato inadempiente al pagamento di sanzioni pecuniarie, come di seguito articolate:

- sanzione avente natura di "penale": colpisce l'inadempimento dello Stato facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, corrispondente ad un importo dovuto per ogni giorno di ritardo (è tuttavia possibile riconoscere la "degressività" della penale, ovvero una decurtazione progressiva in considerazione degli avanzamenti nel frattempo compiuti dallo Stato stesso circa l'attuazione dei suoi obblighi). Si attua applicando ad un importo giornaliero taluni coefficienti, segnatamente concernenti: la gravità, la durata e l'efficacia dissuasiva, pari alla media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE;
- sanzione "forfettaria": punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza, corrispondente ad una somma "una tantum". Si attua applicando ad un importo giornaliero il coefficiente della gravità e dell'efficacia dissuasiva (non quindi quello della durata).

Concorrenza e aiuti di Stato²	2014/2140: "mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi della Regione Sardegna". <i>In proposito, il 56% delle somme erogate risulta essere recuperato, mentre, con riferimento al restante, la Commissione (dopo una prima fase di sospensione della decisione in ragione del recupero fino ad allora intervenuto) è in procinto di adire la Corte di giustizia ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.</i>
	2012/2202: "mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia". <i>E' in corso il recupero degli aiuti illegittimi. Gravano tuttavia sull'Italia le <u>sanzioni pecuniarie</u> (sia di natura forfettaria, sia aventi natura di penale) irrogate ai sensi della seconda sentenza ex art. 260 TFUE.</i>
	2012/2201: "mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali". <i>E' in corso il procedimento di recupero degli aiuti erogati, il quale è suscettibile di determinare non solo un aumento delle entrate pubbliche ma anche - come emerge dalla relazione in argomento - di scongiurare il secondo ricorso alla Corte di giustizia ex art. 260 TFUE con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.</i>
	2007/2229: "mancato recupero degli aiuti concessi per interventi in favore dell'occupazione". <i>Con la presente procedura, giunta alla seconda sentenza della Corte UE ex art. 260 TFUE, sono state comminate <u>sanzioni di natura forfettaria e sanzioni aventi natura di penale</u>, per la restante parte di aiuti ancora da recuperare.</i>
	2006/2456: "mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo a esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico". <i>Risulta recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza ex art. 258 TFUE. Dalla relazione emerge come possa ritenersi improbabile il ricorso ex art. 260 TFUE ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie.</i>
	2007/2229: "interventi a favore dell'occupazione (contratti di formazione lavoro). <i>Ai sensi del secondo pronunciamento della Corte UE sono state comminate sanzioni pecuniarie (sia di natura forfettaria, sia aventi natura di penale) a fronte dell'inerzia dell'Italia per non aver recuperato integralmente gli aiuti contestati.</i>

² Con riferimento alle procedure inerenti agli aiuti di Stato alle imprese, si segnalano in questa sede quelli dichiarati illegittimi dalla Commissione e per i quali la Corte UE si è già pronunciata con una sentenza di accertamento ex art. 258 TFUE circa la sussistenza dell'incompatibilità con il mercato unico. Stante l'inerzia delle Autorità italiane nel recupero delle somme illegittimamente erogate, alcune di queste sono state deferite alla Corte di Giustizia ex art. 260 TFUE ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

	2015/2067: "mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna e dichiarato illegittimo. <i>Procedura pervenuta nello stadio della messa in mora ex art. 260 TFUE, ai fini del recupero integrale dell'aiuto concesso, anche con riferimento a due ditte fallite successivamente all'erogazione.</i>
--	--

Sempre in materia di aiuti di Stato, la relazione si sofferma infine su quei procedimenti attualmente nella fase interlocutoria dell'indagine formale e nei cui confronti la Commissione europea non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con le regole del mercato unico (tra i quali si segnalano le misure a sostegno dell'occupazione nel settore di pesca e acquacoltura, la privatizzazione del gruppo Tirrenia, i prelievi quote latte e la questione Alitalia); nonché su quei procedimenti per i quali la Commissione europea si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole dei Trattati (tra cui si evidenziano le agevolazioni fiscali e contributive concesse alla regione Abruzzo e i presunti aiuti ILVA in amministrazione straordinaria).

5) Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia

Riguardo invece alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi da giudici italiani, figura in particolare un pronunciamento della Suprema Corte europea che potrebbe determinare effetti finanziari sulla spesa pubblica, mentre non vi sono dispositivi di giudizi avanzati da giudici stranieri che possano avere una ricaduta sul bilancio pubblico.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Sentenza del 24/01/2018 sulle Cause C-616/16 e C-617/16: applicazione della direttiva 82/76/CEE concernente la remunerazione adeguata per la formazione come medico specialista anche ai rapporti iniziati prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione della direttiva suddetta. <i>A seguito del tardivo recepimento di tale direttiva, la Corte di Giustizia ha attribuito in favore di tali professionisti una sorta di risarcimento pecuniario per il danno subito, da cui discende un conseguente aumento della spesa pubblica.</i>
--	---

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Il decreto legge 8 gennaio 2019, n. 1³, recante "Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia", detta una disciplina finalizzata a garantire la stabilità finanziaria e ad assicurare la protezione del risparmio dell'istituto di credito in questione.

In particolare, il decreto risulta così articolato: il Capo I reca la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti dalla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità; al Capo II si prevede l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A; il Capo III, infine, stabilisce le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza.

In questo quadro, all'articolo 21-bis- introdotto in sede di conversione - si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati, nella quale siano indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del decreto medesimo (comma 1). Ai sensi del successivo comma 2, si stabilisce che nella relazione siano indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.

³ Convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16.

Terza Sezione - Disposizioni in materia di relazioni

- Abrogazione di disposizioni relative a obblighi di relazione

L'articolo 11 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, dispone l'abrogazione - fatte salve talune norme oggetto di modifiche funzionali - del Capo II del decreto legislativo n. 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), istitutivo del Reddito di inclusione. Pertanto ricade sotto l'intervento abrogativo la norma di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto ultimo citato, ove si prevede che l'Osservatorio sulle povertà - istituito al comma 4 del medesimo articolo 16 - predisponga un Rapporto biennale sulla povertà, da trasmettersi alle Camere, in cui siano formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema.

- Integrazione di obblighi di relazione preesistenti

L'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), ha esteso l'ambito temporale di applicazione dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta Opzione donna), stabilendo l'accesso al predetto istituto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 58 per le dipendenti e a 59 anni per le autonome, entro il 31 dicembre 2018, in luogo del 31 dicembre 2015, come previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016).

La disposizione da ultimo richiamata, in particolare - nel risolvere peraltro taluni problemi interpretativi concernenti il fattore temporale per l'applicazione dell'istituto, precisando che la maturazione dei requisiti entro tale data costituisca elemento sufficiente per l'accesso all'istituto medesimo - ha stabilito altresì l'obbligo di trasmissione, entro il 30 settembre di

ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'INPS nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. La norma dispone altresì che qualora dall'attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

Pertanto, alla luce dell'estensione della durata temporale per l'accesso all'Opzione donna, la relazione risulterà così integrata anche con riferimento a quelle lavoratrici che si avvarranno dell'istituto suddetto maturandone i requisiti per l'accesso entro il 31 dicembre 2018.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 209</u>	L. 234/2012 art. 39 co. 1 secondo periodo ⁴	Documento recante i dati sullo stato di recepimento delle direttive dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza	08/03/2019 26/03/2019 n. 102 ⁵	14 ^a	Semestrale 31 dicembre
<u>Doc. CCXLVI, n. 1</u>	L. 15/2009 art. 12 co. 1	Relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni <i>(anno 2017)</i>	11/03/2019 26/03/2019 n. 102 ⁶	1 ^a 5 ^a 11 ^a	Annuale
<u>Doc. CCXLV, n. 1</u>	L. 234/2012 art. 45-bis co. 1 primo periodo ⁷	Relazione sull'adempimento degli obblighi derivanti da norme dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale	08/03/2019 26/03/2019 n. 102 ⁸	8 ^a 10 ^a 11 ^a 13 ^a 14 ^a	

⁴ Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - informi ogni sei mesi la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012. La relazione può essere presentata anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

⁵ Trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

⁶ Trasmessa dal Ministro per la pubblica amministrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
		<i>(riferita agli anni 2014 e 2015)</i>			
<u>Doc. LXXVIII, n. 1</u>	L. 241/1990 art. 27 co. 5 ⁹	Trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione <i>(anno 2017)</i>	12/03/2019 28/03/2019 n. 104 ¹⁰	1 ^a	Annuale
<u>Doc. XXXVI, n. 1</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 10 co. 2	Stato della disciplina militare e stato dell'organizzazione delle Forze Armate <i>(anno 2016)¹¹</i>	21/03/2019 28/03/2019 n. 104 ¹²	4 ^a	Annuale
<u>Doc. XXXVI, n. 2</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 10 co. 2	Stato della disciplina militare e stato dell'organizzazione delle Forze Armate <i>(anno 2017)¹³</i>	21/03/2019 28/03/2019 n. 104 ¹⁴	4 ^a	Annuale
<u>Doc. LXXXVII, n. 2</u>	L. 234/2012 art. 13 co. 2 ¹⁵	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea <i>(anno 2018)</i>	28/02/2019 05/03/2019 n. 96 ¹⁶	14 ^a	Annuale 28 febbraio

⁷ L'articolo 45-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri assicuri l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. La previsione è stata introdotta dall'articolo dall'art. 15, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014.

⁸ Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

⁹ Il comma 5 dell'articolo 27 prevede che la relazione sia redatta e presentata alle Camere dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 27.

¹⁰ Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹¹ La disposizione riproduce l'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 984, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

¹² Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

¹³ La disposizione riproduce l'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 984, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

¹⁴ Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXXIII, n. 1	L. 124/2007 art. 38 ¹⁷	Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti (anno 2018)	28/02/2019 05/03/2019 n. 96	1 ^a 4 ^a	Annuale 28 febbraio

¹⁵ La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, all'articolo 13, comma 2, prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve recare altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali. - Nel comma 2 dell'articolo 13 si citano esplicitamente i seguenti settori: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia -. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì contenere l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve inoltre recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.

¹⁶ Inviato dal Ministro per gli Affari Europei.

¹⁷ Il comma 1 dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007 contiene la disposizione istitutiva dell'obbligo di trasmettere una relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza da parte del Governo senza specificare il Ministro competente. L'articolo 9 della legge 7 agosto 2012, n. 133, ha integrato il contenuto della relazione, aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 38 della legge n. 124, ai sensi del quale alla relazione deve essere allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Procedura d'infrazione n. 26/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹⁸	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/2258, concernente la violazione degli articoli 17.2 e 17.3 della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino	13/03/2019 26/03/2019 n. 102	13 ^a 14 ^a	Eventuale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 212</u>	L. 444/1998 art. 1 co. 4	Relazione sugli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi della legge n. 444 del 1998, obiettivi perseguiti e risultati raggiunti <i>(anno 2018)</i>	21/03/2019 28/03/2019 n. 104	7 ^a	Annuale

¹⁸ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LIX, n. 1</u>	L. 196/2009 art. 10 co. 10-ter ¹⁹	Relazione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 <i>(anno 2019)</i>	27/02/2019 05/03/2019 n. 96	5 ^a	Annuale 15 febbraio
<u>Doc. LXXIII, n. 2</u>	L. 234/2012 art. 14 co. 2 ²⁰	Relazione sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <i>(primo semestre 2018)</i>	22/02/2019 05/03/2019 n. 96	Tutte	Semestrale 30 giugno

¹⁹ Il comma 10-ter dell'articolo 10 della legge n.196 del 2009 è stato introdotto dalla legge n.163 del 2006, pubblicata nella G.U. n. 198 del 25 agosto 2016. La menzionata legge interviene sui contenuti del DEF. Infatti, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-bis e 10-ter) nell'articolo 10 della legge di contabilità, si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti agli indicatori di BES (benessere equo e sostenibile).

In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti del PNR (Programma nazionale di riforma), previsti nel DEF (comma 10-bis). Si prevede inoltre (comma 10-ter), che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

²⁰ La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" al comma 2 dell'articolo 14 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 della legge medesima.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CXCIX, n. 1</u>	L. 238/1993 art. 1 co. 3	Stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2017)</i>	08/03/2019 19/03/2019 n. 99	8 ^a	Annuale
<u>Doc. LXXI, n. 2</u>	L. 194/1998 art. 1 co. 4	Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo <i>(primo semestre 2018)</i>	06/03/2019 19/03/2019 n. 99	8 ^a	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCXXVI, n. 1</u>	L. 194/2015 art. 8 co. 6 ²¹	Relazione del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 8 della legge n.194 del 2015 <i>(anno 2018)</i>	20/02/2019 ²² 05/03/2019 n. 96	9 ^a	Annuale

²¹ La legge 1° dicembre 2015, n. 194, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288.

Il comma 1 dell'articolo 8 dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al soppresso Comitato permanente per le risorse genetiche (allora istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009).

²² Trasmessa dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 201</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con bilancio di previsione e consistenza dell'organico <i>(anno 2017)</i>	01/03/2019 05/03/2019 n. 96	12 ^a	Annuale 31 luglio

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -

GARANTE DEL CONTRIBUENTE²³

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Sardegna	<u>Atto n. 203</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018)	04/03/2019 19/03/2019 n. 99	6 ^a	Annuale
Lazio	<u>Atto n. 204</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018)	20/03/2019 19/03/2019 n. 99	6 ^a	Annuale

²³ Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -

DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Provincia autonoma di Trento	<u>Doc. CXXVIII, n. 6</u>	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico (anno 2018)	12/03/2019 28/03/2019 n. 104	1 ^a	Annuale 31 marzo
Regione autonoma Valle d'Aosta	<u>Doc. CXXVIII, n. 7</u>	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico (anno 2018)	18/03/2019 28/03/2019 n. 104	1 ^a	Annuale 31 marzo

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministro dell'economia e delle finanze	D.L. 1/2019 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 16/2019</i> art. 21-bis ²⁴	Relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2019	Quadrimestrale

²⁴ Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16), recante "Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia", detta una disciplina finalizzata a garantire la stabilità finanziaria e ad assicurare la protezione del risparmio dell'istituto di credito in questione, prevedendo la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione e la possibilità che il Ministero dell'economia e delle finanze possa sottoscrivere o acquistare azioni della banca medesima. In questo quadro, all'articolo 21-bis - introdotto in sede di conversione - si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati, nella quale siano indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del decreto medesimo (comma 1).

Ai sensi del successivo comma 2, si stabilisce che nella relazione siano indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.

B) Relazioni non governative

Nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.